

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il prestito obbligazionario non configura abuso del diritto***

di **Luigi Ferrajoli**

La **Commissione Tributaria Provinciale di Pavia** con la **sentenza n. 313 del 10 maggio 2016 depositata il 30 maggio 2016** ha esaminato la fattispecie del prestito obbligazionario alla luce della contestazione formulata dall'Ufficio delle entrate in merito ad una **presunta assenza di economicità** nell'emissione dello strumento da parte della Società e conseguentemente alla **natura abusiva** dell'operazione.

Questa la vicenda sottoposta all'esame dei primi giudici: una Società emetteva un **prestito obbligazionario** che i propri soci sottoscrivevano ad un **tasso superiore a quello bancario**.

L'Ufficio riteneva che non esistessero **valide ragioni economiche** per l'emissione del prestito, **recuperando a tassazione**, per conseguenza, **le quote degli interessi** imputate in bilancio negli esercizi di competenza a partire **dall'anno di emissione del prestito obbligazionario**, deliberato il 23 luglio 2008 e con scadenza nell'anno 2013.

Dall'esame della contabilità si rilevava che **la differenza tra l'incassato con l'emissione** del prestito e **l'ammontare delle disponibilità** era stata **utilizzata** dalla società **nell'esercizio della propria attività**.

Avverso la motivazione dell'**avviso di accertamento relativo all'annualità 2012** la Società ricorrente argomentava illustrando le **ragioni logico-economiche** sottese alla operazione contestata. In particolare chiariva che i soci avevano preferito **evitare il prestito bancario** ed in diritto affermava che, in ogni caso, a seguito dell'intervento del **D.L. n. 179/2012** (c.d. decreto sviluppo due) l'**articolo 32, comma 8**, aveva mitigato le limitazioni specifiche alla deducibilità degli interessi passivi relativi a titoli obbligazionari e similari disposte dall'**articolo 3, comma 115, della L. n. 549/1995** stabilendo che queste non si applicassero alle cambiali finanziarie nonché alle **obbligazioni e titoli similari** emessi da **società non quotate**, purché i beneficiari effettivi fossero – come nella specie – residenti in Italia, indipendentemente dal fatto che fossero o meno soci dell'emittente.

Inoltre la Società affermava che i **tassi praticati dal sistema bancario** risultavano comunque meno vantaggiosi.

L'Ufficio costituitosi nel giudizio di primo grado controdeduceva rilevando che le obbligazioni emesse, al tasso del 7%, erano state **sottoscritte tutte dai soli soci** legati da vincoli di parentela, che non era stata data prova degli investimenti effettuati con le risorse reperite con **l'emissione delle obbligazioni** e che comunque **poteva provvedersi altrimenti per ottenere la**

**liquidità**, ad esempio con un **finanziamento infruttifero**, come del resto era stato fatto successivamente alla scadenza del prestito.

Dopo aver lamentato la violazione del **principio del contraddittorio**, che veniva tuttavia esclusa dalla Commissione sul presupposto **dell'assenza di un obbligo** in capo all'Amministrazione finanziaria di instaurazione del contraddittorio preventivo in presenza di accertamenti scaturiti da **c.d. indagini a tavolino**, la Società chiedeva l'annullamento del rilievo per **inesistenza dell'abuso del diritto**.

La Commissione, decidendo nel merito della sussistenza di una fattispecie abusiva, richiamava l'ormai noto indirizzo della Corte di Cassazione che vieta **l'uso distorto di strumenti giuridici**, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, **al fine di ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta**, in difetto di **ragioni economicamente apprezzabili** che giustificano l'operazione.

Pur tuttavia, nella fattispecie di causa la Commissione di merito rilevava **l'assenza di elementi** sufficienti per considerare la **deduzione degli interessi passivi** effettuata in abuso del diritto specificando, in merito alla corretta **ripartizione dell'onere probatorio**, che fosse **onere dell'Ufficio evidenziare la norma violata** ed il **vantaggio tributario conseguito**.

I primi giudici concludevano infatti precisando che *“in merito all'assenza di **valide ragioni economiche**, l'Ufficio sostiene, **senza produrre alcuna dimostrazione**, che il finanziamento è superfluo, non necessario, non collegato a necessità gestionali”*, sicché rileva a contrario il Collegio che *“tale prova non può riscontrarsi nell'operazione alternativa corrispondente ad un **prestito infruttifero**, né nella **deduzione di interessi**, consentita dall'ordinamento. Né i tassi utilizzati sono più onerosi rispetto **a finanziamenti bancari**”*.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO  
CON MASSIMILIANO TASINI**  
Milano      Treviso